Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 160

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 9 luglio 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Con R. decreto in data 29 maggio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1941-XIX, registro n. 27 Aeronautica, foglio n. 250, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO.

VISINTINI Mario, da Parenzo d'Istria (Pola), Capitano pilota. — Superbo figlio d'Italia, eroico, instancabile, indomito, su tutti i cieli dell'Impero stroncava la tracotanza dell'azione aerea nemica in 50 combattimenti vittoriosi, durante i quali abbatteva 16 avversari e partecipava alla distruzione di 32 aerei, nell'attacco contro munitissime basi nemiche. In cielo ed in terra era lo sgomento dell'avversario, il simbolo della vittoria dell'Italia eroica protesa alla conquista del suo posto nel mondo. — Cielo dell'Eritrea e dell'Amara - Cielo del Sudan Anglo-Egiziano, 11 giugno 1940-XVIII-11 febbraio 1941-XIX.

MEDAGLIA D'ARGENTO.

ANDREUCCI Alfredo, da Ancona, Tenente di vascello osservatore. — Tenente di vascello osservatore d'aeroplano, eseguiva numerose importanti e lunghe ricognizioni aereo-fotografiche ed offensive sulle coste nemiche e su formazioni navali avversarie. Durante una missione, avvistata la flotta inglese in navigazione nello Jonio, malgrado la intensa reazione della difesa contraerea, rimaneva nel cielo delle navi nemiche fino al limite dell'autonomia per segnalare con precisione gli elementi e i dati di moto della formazione avversaria, permettendo in tal modo il tempestivo intervento dei nostri reparti da bombardamento aereo. — Cielo della Cirenaica e dello Jonio, giugno XVIII-novembre XIX.

BECCARIA Giuseppe, da Camagria Monteferrato (Alessandria), Tenente pilota. — In numerose crociere offensive su importante base nemica al di là di ampia distesa di mare aperto, ed in combattimento brillantemente sostenuti e conclusi, offriva fulgide prove di valore insieme ad elevate qualità di cacciatore abile ed ardito. — Cielo del Mediterraneo centrale, 14 luglio-21 settembre 1940-XVIII.

CAVALLI Francesco, da Catania, Sottotenente pilota. — Abilissimo pilota da caccia, partecipava a varie crociere offensive, mitragliamenti al suolo, aspri combattimenti, confermando elevate qualità di combattente sereno ed audace, pronto ad ogni cimento. — Cielo del Mediterraneo centrale, 13 giugno-15 settembre 1940-XVIII.

FRIOLI Guido Aldo, da Rimini, Capitano pilota. — Partecipava a numerose azioni di bombardamento contro importanti obiettivi nemici, dimostrando slancio e perizia e sereno ardimento di fronte alla reazione avversaria. — Cielo del Mediterraneo centrale, 20 giugno-18 dicembre 1940-XIX.

GASPERONI Germano, da Rimini, Sergente maggiore pilota. — Abile pilota da caccia, partecipava a numerose incursioni offensive su importanti basi nemiche, sempre riaffermando le sue ottime qualità di combattente. In un'azione, su allarme, inseguiva con decisione, su mare aperto, un velivolo corazzato nemico, attaccandolo ripetutamente fino ad abbatterlo in fiamme. — Cielo del Mediterraneo centrale, luglio-novembre 1940-XIX.

VERNALE Antonio, da Gagliate (Catanzaro), Sottotenente pilota. — Abile e ardito primo pilota di velivolo da R. M., compiva numerose e rischiose missioni belliche alturiere dando costante prova di coraggio, di capacità professionale e di alto senso del dovere. — Cielo del Mediterraneo, 11 giugno-3 settembre 1940-XVIII.

MEDAGLIA DI BRONZO

ARIBERTI Giovanni, da Derovere (Cremona), Maresciallo marconista (*alla memoria*) — Esperto marconista di bordo già distintosi per valore ed ardimento in precedenti azioni di guerra, partecipando ad un audace attacco contro la flotta Britannica, cadeva in combattimento nel cielo del Mediterraneo, immolando gloriosamente la giovane vita. — Cielo del Mediterraneo, 1° agosto 1940-XVIII.

CRUCITTI Paolo, da Ravagnese (Reggio Calabria), Sergente motorista (*alla memoria*). — Esperto motorista di bordo, già distintosi per valore ed ardimento in precedenti azioni di guerra, partecipando ad un audace attacco contro la flotta Britannica, cadeva in combattimento nel cielo del Mediterraneo, immolando gloriosamente la giovane vita. — Cielo del Mediterraneo, 1° agosto 1940-XVIII.

DELLA GIUSTINA Ugo, da Vittorio Veneto (Treviso), Primo aviere armiere (*alla memoria*). — Esperto armiere di bordo, già distintosi per valore ed ardimento in precedenti azioni di guerra, partecipando ad un audace attacco contro la flotta Britannica, cadeva in combattimento nel cielo del Mediterraneo, immolando gloriosamente la giovane vita. — Cielo del Mediterraneo, 1° agosto 1940-XVIII.

BOCCONI Renzo, Sergente maggiore pilota. — Abilissimo pilota da caccia, partecipava a varie crociere offensive, mitragliamenti al suolo, aspri combattimenti, confermando elevate qualità di combattente sereno ed audace, pronto ad ogni cimento. — Cielo del Mediterraneo centrale, 13 luglio-5 agosto 1940-XVIII.

CALANDRINI Armando, da Lavignano sul Rubicone (Forlì), Sergente maggiore pilota. — Pilota di spiccate qualità ed esperienza, collaborava efficacemente col primo pilota in numerose e rischiose missioni belliche alturiere. In circostanze particolarmente difficili dava prova di non comune coraggio e di alto sentimento del dovere. — Cielo del Mediterraneo, 14 giugno-3 settembre 1940-XVIII.

DIOTALLEVI Bartolomeo, da Lourdes (Torino), Aviere scelto di governo. — Aviere scelto di governo, mentre eseguiva il rifornimento di benzina ad alcuni apparecchi, accortosi che un improvviso principio d'incendio si verificava nei pressi del carburante e dei velivoli, preoccupatosi dei gravi danni che potevano derivare dal propagarsi dell'incendio, e non avendo immediati mezzi per domarlo, si gettava sulla fiammata riuscendo così a soffocarlo col proprio corpo. Nel nobile e generoso atto riportava delle gravissime ustioni. — Esempio bellissimo del più alto senso del dovere. — Campo di Brindisi, 21 dicembre 1940-XIX.

LOFFREDO Mario, da Firenze, Sottotenente di vascello osservatore. — Abile ed ardito ufficiale osservatore, compiva, a bordo di velivolo da R.M., numerose e rischiose missioni belliche alturiere, dando costanti prove di coraggio, di capacità professionale e di alto senso del dovere. — Cielo del Mediterraneo, 11 giugno-12 settembre 1940-XVIII.

MARZIALI Ubaldo, da Seveso (Milano), Sergente pilota. — Pilota da caccia, partecipava a numerose incursioni offensive su importanti basi arretrate in territorio nemico ed al di là di ampia distesa di mare, sostenendo brillanti combattimenti e dimostrandosi in ogni contingenza combattente abile ed audace. — Cielo del Mediterraneo centrale, 12 giugno-28 novembre 1940-XIX.

PARDINI Pardino, da Rosignano Marittimo (Livorno), Sergente pilota. — Abile pilota da caccia, partecipava a numerose incursioni offensive su importanti basi arretrate in territorio nemico, ed al di là di ampia distesa di mare, sostenendo brillantemente combattimenti e dimostrandosi in ogni circostanza combattente abile ed audace. — Cielo di Francia e del Mediterraneo centrale, 11 giugno-28 novembre 1940-XIX.

SANGUETTOLI Giuseppe, da Bologna, Sergente pilota. — Partecipava a numerose incursioni su munitissima base nemica al di là di ampia distesa di mare aperto ed in vari aspri combattimenti nei cieli, colpendo ripetutamente il nemico ed affermava le sue elevate qualità di combattente e di cacciatore abile ed ardito. — Cielo del Mediterraneo centrale, 24 giugno-12 ottobre 1940-XVIII.

SENATORE Domenico, da Barletta (Bari), Capitano pilota. — Comandante di squadriglia da R.M., pilota espertissimo, sempre primo nel fervore della preparazione e nel cimento ardito, compiva rischiose azioni di bombardamento sul nemico. Nell'azione aereonavale dell'11 luglio 1940, faceva parte, quale pilota, dell'equipaggio che colpiva in pieno, con attacco da bassa quota, una portaerei nemica, scortata da navi da battaglia. — Cielo del Mediterraneo, 17 giugno-27 luglio 1940-XVIII.

(2595)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 1° maggio 1941-XIX, n. 607.
Modificazioni alla pianta organica del Regio istituto tecnico industriale « P. Delpiano » in Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889 sul riordinamento dell'istruzione media tecnica e successive modificazioni.

Visto il R. decreto 24 agosto 1933-XI, n. 2193, concernente il riordinamento del Regio istituto tecnico industriale « P. Delpiano » di Torino;

Visto il R. decreto 13 giugno 1935-XIII, n. 1421, che modifica il R. decreto 24 agosto 1933-XI n. 2193 già citato;

Considerata l'opportunità di modificare l'attuale tabella organica;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Vista la delega rilasciata al Sottosegretario di Stato per il Ministero dell'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 ottobre 1940-XVIII la tabella organica del Regio istituto tecnico industriale « P. Delpiano » di Torino annessa allo statuto approvato con R. decreto 24 agosto 1933-XI, n. 2193 è sostituito con la tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

BODRERO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 435, *foglio* 12. — MANCINI

TABELLA ORGANICA

del Regio Istituto tecnico industriale « Pierino Delpiano » - Torino.

Specializzazioni:

Meccanici elettricisti	*Tessili*
Chimici industriali	*Edili*
Chimici tintori	*Radiotecnici*

1. — PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE

PRESIDENZA Materie e gruppo di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. Presidenza senza insegnamento	1	Ruolo *A* Gruppo *A* grado 6°	—	—
Istituto tecnico.				
2. Lettere italiane e storia . .	1	Ruolo *A* Gruppo *A* gradi dal 10° al 7°	—	Lettere italiane e storia in tutte le classi di un corso sup.; lettere italiane in una classe di un altro corso superiore.
3. Matematica	1	Id.	—	In cinque classi dei corsi superiori.
4. Fisica	1	Id.	—	In tutte le classi di tre corsi superiori
5. Meccanica	1	Id.	—	In tutte le classi di tutti i corsi superiori.
6. Macchine - Laboratorio di macchine	1	Id.	—	Id.
7. Disegno	1	Id.	—	Nelle prime due classi di un corso di specializzazione per meccanici elettricisti e nella 3ª e 4ª classe per meccanici.
8. Chimica - analisi chimica gen. Chimica fisica ed Elettrochimica	1	Id.	—	Nel corso di specializzazione per chimici industriali.
9. Radiotecnica generale - costruzioni radioelettriche e tecnologie relative. Laboratorio di misure elettriche e radioelettriche	1	Id.	—	Nel corso di specializzazione per radiotecnici.
10. Elettrotecnica (gen.) Laboratorio di misure elettriche	1	Ruolo *A* Gruppo *A* gradi dal 10° al 7°	—	In tutte le classi di un corso di specializzazione per elettricisti e nella 3ª classe meccanici.
11. Tecnologia meccanica - Laboratorio tecnologico	1	Id.	—	In tutte le classi di un corso meccanici e nelle prime due classi per meccanici elettricisti.
12. Composizione, analisi, disegno, fabbricazione dei tessuti	1	Id.	—	Nei corsi di specializzazione per tessili e chimici tintori.
13. Filatura - Tecnologia del telaio e delle macchine di preparazione	1	Id.	—	Nel corso di specializzazione per tessili.
14. Costruzioni edili stradali e idrauliche - Disegno di costruzioni	1	Id.	—	Nel corso di specializzazione per edili
15. Chimica industriale - Analisi tecniche - Impianti chimici e disegno relativo	1	Id.	—	Nel corso di specializzazione per chimici industriali.
16. Lettere italiane - Italiano e Storia	—	—	3	—
17. Matematica	—	—	[illegible]	—
18. Geografia	—	—	1	—
19. Lingua straniera	—	—	2	—
20. Scienze naturali	—	—	1	—
21. Disegno	—	—	3	—
22. Chimica	—	—	1	—
23. Chimica analitica - Chimica tessile - Chimica tintoria	—	—	1	—
24. Elettrotecnica (nei corsi di specializzazione per edili, per tessili, per chimici tintori e per radiotecnici) Elettrotecnica (impianti elettrici - costruzioni elettromec-	—	—	1	—

PRESIDENZA Materie e gruppo di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo: N.	Posti di ruolo: Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
caniche tecnologie relative) Disegno (nella 3ª e 4ª classe per elettricisti)				
25. Tecnologia meccanica - Laboratorio tecnologico	—	—	1	—
26. Disegno ornamentale tessile	—	—	1	—
27. Apprettatura	—	—	1	—
28. Impianto ed organizzazione del cantiere e tecnologia delle costruzioni. Laboratorio tecnologico edile - Resistenza dei materiali - Estimo	—	—	1	—
29. Disegno di proiezione e forme architettoniche	—	—	1	—
30. Topografia e disegno relativo	—	—	1	—
31. Fisica chimica	—	—	1	—
32. Telegrafia e telefonia - Geografia delle comunicazioni e norme radiotelegrafiche	—	—	1	—
33. Trasmissione e ricezione auditiva dei segnali Morse	—	—	1	—
34. Elementi di diritto	—	—	1	—
Scuola tecnica.				
35. Matematica - Elementi di fisica e di chimica	1	Ruolo *B* Gruppo *A* gradi dal-l'11° all'8°	—	In tutte le classi della scuola con l'obbligo dell'insegnamento della mat. in due cl. del corso preparatorio dell'Istituto
36. Tecnologia - Laboratorio tecnologico - disegno professionale	1	Id.	—	Nel corso di specializzazione per meccanici
37. Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista) Geografia delle comunicazioni	—	—	1	—
38. Meccanica e macchine	—	—	1	—
39. Tegnologia e disegno professionale (per falegnami ebanisti)	—	—	1	—
40. Elementi di elettrotecnica (nella scuola) Elettrotecnica ed impianti elettrici. Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni. Disegno di schemi. Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche (nel corso annuale di specializzazione per elettricisti)	—	—	1	—
41. Elettrotecnica, esercitazioni per misure elettriche, Radiotecnica. Esercitazioni e misure radioelettriche. Disegno professionale (nel corso annuale di specializzazione per radioelettricisti)	—	—	1	—
42. Telegrafia e telefonia con esercitazioni	—	—	1	—
43. Religione nella scuola e nell'Istituto	—	—	1	—

PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO

QUALIFICA	N.	Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
1. Assistenti	6	Gruppo *B* gradi dal-l'11° al 9°	1	—
2. Capo officina per l'aggiustaggio	1	Id.	—	—
3. Capo officina fonditore	1	Id.	—	—

QUALIFICA	N.	Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
4. Capo officina per le macchine utensili	1	Gruppo *B* gradi dall'11° al 9°	—	—
5. Capo officina edile	1	Id.	—	—
6. Capo officina tessitore	1	Id.	—	—
7. Capo officina filatore	1	Id.	—	—
8. Capo officina elettricista	1	Id.	—	—
9. Capo officina fucinatore e per i trattamenti termici	1	Id.	—	—
10. Capo officina per l'aggiustaggió	1	Gruppo *B* gradi dall'11° al 10°	—	—
11. Capo officina per l'aggiustaggio	1	Id.	—	—
12. Capo officina aggiustatore attrezzista	1	Id.	—	—
13. Capo officina per le macchine utensili	1	Id.	—	—
14. Capo officina per le macchine utensili	1	Id.	—	—
15. Capo officina falegname ebanista	1	Id.	—	—
16. Capo officina falegname modellista	1	Id.	—	—
17. Capo officina fucinatore e per i trattamenti termici	1	Id.	—	—
18. Capo officina stucchinaio	1	Id.	—	—
19. Capofficina	—	—	1	—
20. Sottocapi officina	—	—	3	—
21. Segretari economi	2	Gruppo *B* grado 11°	—	—
22. Vice segretari	3	Gruppo *B* grado 12°	—	—
23. Applicati	2	Gruppo *C* grado dal 13° al 12°	2	—

PERSONALE DI SERVIZIO

QUALIFICA	Numero	NOTE
Bidelli	10	Il personale di servizio è assunto con contratto di lavoro annuo

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

p. *Il Ministro per l'educazione nazionale*
BODRERO

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1941-XIX.
Riduzione di prezzi di tariffa ferroviaria per trasporti di merci tra Fiume e Postumia e Fiume e Trieste.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2231;
Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940-XVIII, n. 674;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Per i trasporti di merci a carro, che si effettuano tra Fiume e Postumia transito, è accordata la riduzione del 50 % sui prezzi delle tariffe competenti.
La stessa riduzione del 50 % sui prezzi delle tariffe competenti è accordata per i trasporti di merci a carro che si effettuano tra Fiume e Trieste.
La riduzione di cui al primo alinea del presente articolo non è applicabile nel traffico con la Germania.

Art. 2.

Il R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2231, è abrogato.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 marzo 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le comunicazioni* HOST VENTURI

(2667)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1941-XIX.
Nomina del sig. Riccardo Rossi a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Ilio Antonioli fu Giov. Battista, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Riccardo Rossi fu Vittorio;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Riccardo Rossi fu Vittorio è nominato rappresentante del sig. Ilio Antonioli, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 27 giugno 1941-XIX

p. *Il Ministro*: LISSIA

(2666)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1941-XIX.
Nomina del sig. Bruno Balestra a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il signor Enrico Cigolotti fu Prospero, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del signor Bruno Balestra di Giuseppe;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il signor Bruno Balestra di Giuseppe è nominato rappresentante del signor Enrico Cigolotti, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 1° luglio 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(2665)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1941-XIX.
Norme integrative riguardanti la produzione e la vendita di pellami e di calzature.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 826, sulla disciplina della raccolta, salatura e distribuzione delle pelli bovine ed equine;
Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, convertito in legge con la legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;
Visto il R. decreto 12 febbraio 1940-XVIII, n. 188;
Visti i decreti Ministeriali 9 gennaio e 6 marzo 1941-XIX, sulla disciplina della produzione e della vendita delle calzature-tipo;
Considerata la necessità di emanare nuove norme integrative delle disposizioni vigenti in materia;

Decreta:

Art. 1.

Le aziende esercenti la produzione delle calzature potranno destinare le pelli bovine ed equine in loro possesso ed assegnate per usi civili alla produzione anche delle calzature pesanti per lavoratori dell'industria e dell'agricoltura, nel tipo appresso indicato:
stivaletto con gambaletto, tomaia al vegetale di pelli di vacchetta o di vitellone, di spessore adatto e convenientemente ingrassata; suola doppia di cuoio di spessore adatto (la suola interna può essere confezionata anche con crosta); lavorazione a guardolo; soffietto di crosta; punta e tallone rinforzati.
I prezzi massimi di vendita di detto tipo di calzature saranno fissati con apposita disposizione del Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

Le aziende di cui all'art. 1 del presente decreto sono altresì autorizzate a confezionare calzature per uso ortopedico.

Il prezzo di vendita di tale tipo di calzatura dovrà stabilirsi sulla base dei prezzi fissati per i corrispettivi tipi di calzature normali e con le eque maggiorazioni.

Art. 3.

A parziale modifica del disposto dell'art. 4 del decreto Ministeriale 9 gennaio 1941-XIX si stabilisce che l'indicazione del tipo e del prezzo di vendita al consumo delle calzature tipo descritte in detto decreto Ministeriale ed in quello in data 6 marzo 1941-XIX, nonchè delle calzature pesanti di cui all'art. 1 del presente decreto, deve essere apposta esclusivamente sulla suola esterna per tutti i tipi di calzature il cui fondo sia fabbricato con cuoio, e nelle parti anche interne ma non asportabili per le altre calzature la cui suola esterna sia costituita da materiali diversi dal cuoio.

Art. 4.

È fatto divieto alle aziende commerciali, industriali ed artigianali di esporre nelle vetrine calzature con prezzo superiore a quelli prescritti per i tipi autorizzati e per le calzature di cui al 4° comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 9 gennaio 1941-XIX.

Non è consentita l'esposizione di modelli di calzature senza indicazione di prezzo od a prezzo superiore a quelli di cui al comma precedente.

Art. 5.

Le disposizioni del R. decreto 12 febbraio 1940-XVIII, numero 188, e della legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 826, relative alla disciplina della raccolta e della distribuzione delle pelli bovine ed equine grezze e conciate si applicano anche alle pelli bovine ed equine ricavate da animali mortacini o morti per cause accidentali.

Art. 6.

Le quote di assegnazione all'industria e al commercio del pellame bovino ed equino conciato disponibile per gli usi civili saranno stabilite dal Ministero delle corporazioni.

Art. 7.

Le cinghie di trasmissione confezionate con cuoio esistenti presso le aziende commerciali si intendono vincolate e messe a disposizione dei Consigli provinciali delle corporazioni.

Le aziende suddette dovranno denunciare al Consiglio provinciale delle corporazioni in cui hanno sede entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i quantitativi di cinghie di cui sono in possesso, specificando le dimensioni e gli spessori.

I Consigli provinciali delle corporazioni consentiranno lo svincolo del prodotto soltanto per gli usi cui esso è destinato, previ i necessari accertamenti diretti ad impedire una diversa utilizzazione della merce.

Art. 8.

Ai trasgressori delle norme contenute nel presente decreto saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 21 della legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 826, tenute altresì presenti le disposizioni di cui al R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715, contenente norme penali riguardanti la produzione e la distribuzione di merci di comune consumo.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 luglio 1941-XIX

Il Ministro: Ricci

(2668)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1941-XIX.
Disposizioni relative al vincolo delle carrube.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra, convertito nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385;

Ritenuta la necessità di disciplinare la raccolta e la distribuzione delle carrube;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal raccolto 1941 tutti i quantitativi di carrube prodotti nel Regno o introdotti dalla Libia, dall'Africa Italiana, dall'Albania o dall'estero, anche in temporanea importazione, sono vincolati a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e non possono pertanto formare oggetto di atti di contrattazione, di alienazione, di destinazione al consumo o di altro impiego.

Per l'alimentazione del bestiame delle aziende produttrici il Ministero dell'agricoltura ha facoltà di svincolare i quantitativi di carrube necessari.

Art. 2.

Ai detentori di carrube di qualsiasi qualità e provenienza è fatto obbligo di farne denuncia, con le modalità di cui al successivo articolo, entro 15 giorni dalla raccolta.

Art. 3.

Le denuncie nelle quali dovrà essere indicata la qualità e la quantità in quintali delle carrube prodotte, il Comune e la località di deposito delle carrube stesse, nonchè l'eventuale fabbisogno del bestiame dell'azienda, debbono essere presentate nei Comuni capoluoghi di Provincia, alla Sezione della ortofrutticoltura del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura, negli altri Comuni al podestà, il quale le trasmette, con un elenco riassuntivo alla Sezione predetta entro cinque giorni dal termine fissato per la presentazione delle denuncie stesse.

La Sezione della ortofrutticoltura ha facoltà di procedere ad accertamenti presso le singole aziende per controllare la veridicità delle denuncie e per stabilire le eventuali inadempienze sulla base della valutazione della produzione conseguita e delle normali necessità aziendali.

Di tali accertamenti e dei risultati complessivi delle denuncie la Sezione predetta deve dare immediata comunicazione alla Sezione provinciale dell'alimentazione.

Art. 4.

Il Ministero dell'agricoltura e foreste delega il Settore della frutticoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura a ritirare, a mezzo delle dipendenti Sezioni ed ai prezzi fissati dal Ministero stesso, i quantitativi di carrube denunciati ed a provvedere alla loro frantumazione.

Art. 5.

Entro i termini che per ciascuna Provincia saranno indicati dalle rispettive Sezioni della ortofrutticoltura, i prodotti denunciati devono essere consegnati ai centro di raccolta stabiliti dalle Sezioni stesse.

Le Sezioni possono incaricare della custodia delle carrube denunciate gli stessi detentori, i quali rispondono a titolo di depositari dei prodotti custoditi.

Ai detentori, cui è affidata la custodia dei prodotti vincolati è dovuto, a titolo di magazzinaggio, per ogni quintale un compenso che sarà fissato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su proposta del Settore della frutticoltura.

Art. 6.

Gli eventuali diritti creditori dei terzi sul prodotto vincolato possono farsi valere soltanto sul prezzo. A tale scopo i terzi devono notificare i loro diritti alle Sezioni della ortofrutticoltura del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 7.

È abrogato il decreto Ministeriale 26 settembre 1940-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1940-XVIII, ed ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto.

Art. 8.

Ogni infrazione alle disposizioni del presente decreto è punibile ai sensi del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715, e del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 luglio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(2692)

AVVISO DI RETTIFICA

Il R. decreto-legge 5 maggio 1941-XIX, n. 410, concernente norme per la organizzazione dei servizi di protezione antiaerea e di taluni altri servizi, connessi con l'attuale stato di guerra, di pertinenza del Ministero dell'interno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 1941-XIX, n. 126, è stato indicato tanto nel sommario quanto nella intestazione del decreto stesso, come Regio decreto, anzichè come Regio decreto-legge.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzo degli oli di semi.

In relazione alle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 11 giugno 1941, n. 511, il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 80 del 25 giugno u. s., ha fissato come appresso i prezzi dei seguenti oli di semi, comprensivi della nuova imposta di fabbricazione e del diritto erariale.

Prezzi per quintale, al produttore, per merce nuda, franco fabbrica.

Olio di ricino industriale	L. 1.700
Olio di ricino extra	» 1.800
Olio di ricino tipo avio acidità massima 1 %	» 1.900
Olio di ricino tipo avio acidità massima 0,70 %	» 2.000
Olio di ricino medicinale F.U.	» 2.000

I suddetti prezzi sono applicabili per quantitativi di almeno 50 quintali; per quantitativi di dieci quintali o più, ma inferiori al cinquanta si autorizza la maggiorazione di L. 50 per quintale; per quantitativi inferiori ai 10 quintali si autorizza una ulteriore maggiorazione di L. 50 al quintale.

Prezzi per quintale al produttore per merce nuda, franco fabbrica.

Olio di lino crudo greggio normale	L. 1.500
Olio di lino cotto normale	» 1.535
Olio di lino cotto ai linoleati di cobalto	» 1.600
Olio di lino cotto soffiato	» 1.750
Olio di lino cotto soffiato denso	» 1.800
Olio di lino cotto polimerizzato	» 1.900

Per l'olio di lino crudo greggio normale sottoposto a successivi trattamenti sono consentite le seguenti maggiorazioni:

L. 50 al quintale per decolorazione o demucillaginazione;

L. 100 al quintale per neutralizzazione o raffinazione.

I suddetti prezzi sono applicabili per quantitativi di almeno cinquanta quintali; per quantitativi di dieci quintali o più ma inferiori ai cinquanta si autorizza la maggiorazione di L. 40; per quantitativi inferiori ai dieci quintali si autorizza una ulteriore maggiorazione di L. 40 al quintale.

La vendita degli oli di semi di ricino e di lino dovrà avvenire soltanto con riferimento alle qualità previste nella presente disposizione. Per gli altri oli tecnici industriali succedanei dell'olio di lino di qualunque tipo (miscelato o non) i prezzi di vendita dovranno essere ridotti di almeno L. 100 al quintale, rispetto ai prezzi stabiliti nella presente circolare per l'olio di lino.

(2704)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.